

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 493-C)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 aprile 1959
modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera
dei deputati nella seduta del 16 luglio 1959 (V. Stampato n. 1153)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

e col Ministro dei Lavori pubblici

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1959

Agevolazioni tributarie in materia di edilizia

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — In data 21 aprile 1959 il Ministro per le finanze presentò al Senato un disegno di legge di iniziativa governativa per la sistemazione del regime delle agevolazioni in materia di edilizia.

Per il disegno di legge venne chiesta la procedura urgentissima e così esso fu discusso nella seduta del 30 aprile 1959, previa semplice relazione orale.

La procedura adottata non portò il Senato ad una approvazione affrettata. Il disegno di legge fu esaminato in precedenza dalla Commissione finanze e tesoro e fu approvato con un emendamento, di iniziativa dei senatori Cenini e Oliva, che profondamente innovò il testo governativo.

Gli emendamenti approvati dal Senato non trovarono consenziente l'altro ramo del Parlamento che nella seduta del 16 luglio 1959 approvò il disegno di legge con emendamenti radicali.

Il disegno di legge ritornò così al Senato nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Assegnato in sede deliberante alla 5ª Commissione, viene riportato in Aula a seguito di istanza regolamentare fatta dal previsto numero di membri della Commissione.

* * *

Onorevoli colleghi, data la delicatezza della materia e la disparità dei pareri che si sono manifestati nei due rami del Parlamento, è necessario ricordare quali furono le proposte, quali i problemi che furono affrontati e quali le soluzioni adottate.

Va ben ricordato, anzitutto, che col 31 dicembre di quest'anno (1959) vanno a scade le esenzioni e le facilitazioni tributarie concesse per l'edilizia urbana. Esenzioni e facilitazioni previste dall'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonché quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e 15 della citata legge 2 luglio 1949, n. 408, e quelle in materia di tasse ed imposte indiritte sugli affari previste dal decreto legi-

slativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni.

Già da tempo il Governo ed il Parlamento avevano concepito la necessità di ritornare ad un regime di normale tassazione in tema di attività edilizia, ma le discussioni protrattesi troppo a lungo, in occasione dei disegni di legge presentati, indussero sempre ad adottare provvedimenti di semplice proroga annuale o biennale. Nell'occasione però della approvazione di tali provvedimenti, non mancò mai la protesta da parte dei vari parlamentari contro un sistema di prolungamento indiscriminato di agevolazioni che non potevano più considerarsi giustificate dalla situazione. Fu giusto, quindi, che il Governo non si limitasse, quest'anno, a presentare un disegno di legge di semplice proroga, ma proponesse al vostro esame un disegno di legge inteso ad affrontare con visione sistematica il graduale ritorno alla normalità fiscale nel settore. Graduato ritorno, si disse, perchè una interruzione brusca del regime di favore avrebbe indubbiamente potuto avere notevoli ripercussioni a carattere depressivo nell'economia del Paese, indubbiamente legata anche alla attività edilizia.

* * *

Per considerare nel loro complesso le facilitazioni concesse al settore dell'edilizia occorrerà ricordare che i benefici fiscali di cui ancora godono le case di abitazione di nuova costruzione sono le seguenti:

a) per venticinque anni dalla data della ultimazione della costruzione, esenzione completa dall'imposta erariale, dalle sovraimposte comunali e provinciali sui redditi dei fabbricati, nonché dalle relative addizionali a favore degli Enti comunali di assistenza e a favore della Calabria;

b) esenzione dalla imposta proporzionale per l'acquisto dell'area destinata alla costruzione;

c) riduzione ad un quarto della imposta ipotecaria relativa alla trascrizione dell'atto di acquisto del terreno;

d) riduzione ad un quarto della imposta di registro sul contratto d'appalto per la costruzione del fabbricato;

e) esenzione dall'imposta sui consumi per i materiali da costruzione impiegati nella costruzione;

f) riduzione dell'imposta proporzionale di registro nel caso di vendita della casa di nuova costruzione se la vendita avvenga entro il quadriennio dalla dichiarazione di abitabilità;

g) riduzione ad un quarto della imposta ipotecaria relativa alla trascrizione del contratto di vendita entro il quadriennio di cui alla lettera f);

h) riduzione ad un quarto dell'imposta di registro sul mutuo che venga contratto per il finanziamento della costruzione;

i) riduzione ad un quarto dell'imposta relativa alla iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo contratto a' sensi della lettera h);

l) esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui edilizi.

Tale complesso di agevolazioni, riportato per quelle che si prolungano nel tempo, al valore attuale al tasso del 7 per cento rappresenta, secondo calcoli esattamente condotti dal senatore Amigoni per conto della 7^a Commissione, il 31,342 per cento del valore della costruzione.

Il contributo implicito del 31,342 per cento nel quale si concreta il complesso delle esenzioni e riduzioni di imposta suaccennato va a gravare per il 12,618 per cento a carico dell'Erario, per il 9,042 a carico dei Comuni, per l'8,118 a carico delle Provincie, per l'1,048 a carico degli E.C.A. e per lo 0,516 a carico dell'addizionale a favore della Calabria.

Per avere un'idea anche soltanto sommaria del valore assoluto delle facilitazioni, non sarà male ricordare che in una sola città come Verona le esenzioni dall'imposta consumo sui materiali da costruzione hanno dato un minor incasso in sei anni di circa due miliardi. E Verona non ha avuto nè l'incremento edilizio di Roma, nè quello di Milano, nè quello di Rimini.

* * *

Molto difficile è naturalmente sapere chi si è avvantaggiato dei benefici apportati dalle norme di cui si tratta. Evidentemente, nel gioco delle ripercussioni è molto probabile che i vantaggi relativi e le riduzioni possano essersi distribuiti fra molteplici categorie, in misura anche diversa a seconda dei vari momenti economici e a seconda delle situazioni esistenti nelle varie località.

È indubbio che nelle città a forte incremento edilizio e con scarsa disponibilità di aree disponibili il vantaggio maggiore è stato ricavato dai proprietari dell'area fabbricabile, che hanno potuto ottenere maggior prezzo in relazione al minor costo della costruzione, laddove nei piccoli paesi, dove può essere stata prevalente la tendenza alle costruzioni ad un solo appartamento, curate per ragioni familiari da singoli piccoli proprietari, le facilitazioni sono state indubbiamente godute realmente da chi ha costruito: nei periodi nei quali la corsa alla casa si è rallentata il vantaggio è stato sensibile per le categorie dei produttori e lavoratori interessati all'edilizia, dato che altrimenti ancor più basso sarebbe stato il tasso della occupazione e del reddito di tali imprese. In molti casi invece la corsa alle costruzioni nuove, facilitate dalle esenzioni fiscali, ha nuociuto a chi abbia cercato di migliorare le vecchie case ed ha molto spesso nuociuto ai comuni che sono stati portati, dallo sviluppo sproporzionato dell'edilizia nuova nei confronti di quella ricollegantesi al miglioramento della casa vecchia, a dover provvedere a servizi di ogni genere in quartieri lontani con spese ingentissime.

Quando dunque si vuole parlare delle facilitazioni all'edilizia come di misure tendenti a facilitare determinati nuclei di interessati o determinate categorie non si può ragionare con sicurezza perchè non si ha mai la certezza di aver esaminato tutti gli aspetti della questione.

Così come non si può dire con esattezza se sarebbe stato più utile, agli effetti della economia nazionale e agli effetti di una ripresa edilizia meno squilibrata, che ai Comuni fossero stati lasciati, attraverso i tri-

buti la cui applicazione rimase sospesa, i mezzi per provvedere a massive costruzioni di case popolari.

È analogo il quesito che si pone chi pensa che se i Comuni, subito dopo la guerra, avessero potuto aumentare con giovamento le sovrimposte fabbricati, permettendo ai proprietari la relativa rivalsa verso gli inquilini a fitto bloccato, si sarebbe potuta ottenere anche attraverso opportune delegazioni una massa tale di fondi a disposizione delle amministrazioni locali da equilibrare nei momenti più difficili le gravi situazioni determinatesi nel mercato dei fitti.

Esaminate nel loro complesso e nella loro presunta efficacia le disposizioni che vengono a cessare con la fine dell'anno in corso, è doveroso ricordare che il Senato si è proposto, approvando il disegno di legge che oggi ritorna al suo esame, due fondamentali scopi:

1) facilitare un ritorno alla normalità;

2) incitare con la prospettiva di una celere riduzione delle facilitazioni, l'iniziativa privata che si manifestava nel settore della edilizia, come in altri settori, ancora stagnante.

Il provvedimento rientrò quindi nel quadro dei provvedimenti anticongiunturali della primavera del 1959.

La Camera dei deputati si è trovata invece ad esaminare il provvedimento in un periodo in cui già si intravedevano le conseguenze della politica governativa intesa allo stimolo della ripresa economica, e si constatavano quelle della mutata congiuntura economica internazionale; anziché quindi la preoccupazione di incitare la iniziativa privata nel settore edilizio la Camera si è posta quella di evitare che si verificasse nei primi anni una corsa affannosa alle costruzioni, seguita da una fase di ristagno e di abbandono dell'attività edilizia.

Così si spiega la diversa impostazione data alla legge dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento. Vi può essere aggiunta, da parte del Senato, la preoccupazione di facilitare in un momento di gravissime difficoltà finanziarie le amministrazioni locali alle quali

vanno man mano togliendosi i mezzi per la realizzazione delle loro iniziative, pur tanto necessarie; da parte della Camera quella di non danneggiare categorie imprenditoriali alla vitalità e alla floridezza delle quali sono legati, oltre che il progresso economico della Nazione, anche il lavoro e la remunerazione di centinaia di migliaia di lavoratori.

Dopo le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati parve opportuno alla Commissione finanze e tesoro di riesaminare, in un clima sereno (anche dal punto di vista della congiuntura economica) le norme proposte. E di questo sereno esame sono il risultato gli emendamenti al testo approvato dalla Camera che si propongono all'approvazione del Senato.

A questo esame, che si è voluto assolutamente al di fuori di ogni concezione partitocolaristica, ha contribuito con la consueta esattezza e completezza di informazione la 7^a Commissione di cui si uniscono, in appendice, il parere e le tabelle esplicative studiate e predisposte dal relatore senatore Amigoni.

Da notarsi che i conteggi del senatore Amigoni riguardano le agevolazioni fiscali concesse indipendentemente dal biennio nel quale, già per la legge istitutiva dell'imposta fabbricati, l'imposta stessa non si applica, per modo che le esenzioni venticinquennali si conteggiano nella tabella e si calcolano, sempre al valore attuale, come se si trattasse di esenzioni per ventitré anni, tanti infatti sono gli anni di esenzione eccedenti quelli previsti dalla legge organica.

Onorevoli senatori, la prima domanda che naturalmente doveva porsi la Commissione che ha l'onore di riferirvi era innanzitutto quella se dovesse mantenersi il biennio di esenzione, o meglio di non applicazione dell'imposta secondo il testo votato dal Senato; se fosse da preferirsi il sistema del decennio stabile di esenzione, adottato dalla Camera secondo il progetto governativo, o se fosse opportuno scegliere invece una formula intermedia. Era infatti evidente che il periodo di assestamento per il passaggio dal regime straordinario in atto al regime ordinario va regolato conoscendo la situazione

legislativa dalla quale si parte e quella che si deve attuare alla fine del periodo transitorio.

Fu in argomento osservato che, quando si tratti di provvedere a norme di carattere permanente, non si deve partire da concetti di politica economica: i concetti politici sono sempre per loro natura adattati alle circostanze, e quelli di politica economica, lo sono per eccellenza. Può essere utile in un certo periodo di tempo adottare una legislazione che sia di stimolo alle costruzioni, in periodi opposti potrebbe essere utile adottarne una che favorisce soltanto certe costruzioni, in altri periodi ancora potrebbe essere opportuno trattenere i privati dagli investimenti in beni non produttivi per indurli ad investire in beni direttamente produttivi, seguendo per esempio la politica che alcune nazioni hanno adottato nell'immediato dopoguerra e per facilitare la ricostruzione degli stabilimenti industriali e non quella delle case.

In relazione a ciò pare assolutamente erroneo sancire ora per allora per tutti i fabbricati ad uso di abitazione che si costruiranno in epoca indeterminatamente futura (all'infinito) un decennio di non applicazione dell'imposta diretta. Partendo dal principio che ogni reddito deve essere colpito perchè tutti i cittadini devono contribuire alla vita dello Stato, appare evidente che una esenzione di questo genere non trova nessuna giustificazione di natura teorica, nè si può invocare alcuna giustificazione di natura contingente o di natura pratica perchè le giustificazioni di natura pratica e contingente non possono spiegare o legittimare norme a carattere perenne.

Parve però ad alcuni membri della Commissione, e vi aderì la maggioranza, che sia da tener presente che, in regime normale, chi costruisce una casa sia per sè, sia per affittarla difficilmente riesce subito a trarne il reddito sperato, e che nei primi anni sono sempre necessarie spese di adattamento, che nei primi anni si finiscono a pagare le imposte sui materiali da costruzione impiegati, che molto spesso le ultime spese, di finitura, eccetera, sono effettuate con contrazione di debiti a breve termine che il proprietario deve celer-

mente estinguere. Non mancò anche l'opinione di chi fece rilevare come va sempre più accentuandosi la tendenza del cittadino a costruirsi la casa a forza di sacrifici e che in questi casi si ha spesso bisogno di qualche anno per equilibrare le finanze, indebolite dallo sforzo fatto per portare a conclusione l'edificio o per acquistare l'appartamento.

In relazione a questi concetti la Commissione vi propone, onorevoli senatori, di adottare una norma che porti, per le case di abitazione non di lusso, a cinque anni il periodo di non applicazione delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Circa la definizione delle case di abitazione il Senato aveva accolto la formula proposta dal Governo (anche se comprendano uffici e negozi nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1942). Parve alla Camera più opportuno individuare meglio le caratteristiche della casa di abitazione adottando la frase « anche se comprendano uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra », sostituendo così ad una distinzione che ha dato luogo a moltissime contestazioni (perchè basata sul reddito) una distinzione basata sulla superficie.

Appare alla Commissione che il criterio della superficie possa essere ben scelto, ma che sia necessario limitare il rapporto alla superficie destinata a negozi rispetto a quella destinata ad abitazioni, perchè gli appartamenti destinati ad uffici, durante la costruzione e fino a che non sono occupati da uffici possono tranquillamente essere fatti apparire come destinati ad abitazione; così il testo potrà essere formulato in questi termini: « I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendenti uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti... eccetera ».

Fissati così i criteri destinati a regolare in modo stabile la materia, ritiene la Commissione finanze e tesoro sia opportuno, nella determinazione della gradualità del passaggio dal regime attuale al regime definitivo, adottare misure diverse per i tributi locali

e per i tributi erariali. Non solo perchè, essendo la politica economica di competenza statale deve essere fatta prevalentemente con la manovra dei tributi statali, ma anche perchè il sorgere di nuovi fabbricati crea sempre nuovi oneri ai Comuni e, in misura minore, alle Province. Si tratta di strade da costruire, di servizi da estendere, di scuole di ogni grado da portare nei nuovi centri, di sgravio sempre maggiore della circolazione nei vecchi centri, eccetera. Appare giusto quindi che Comuni e Province abbiano almeno la possibilità di percepire le imposte sui redditi alla formazione dei quali concorrono, ed in misura non piccola, con spese che le Amministrazioni stesse devono sostenere.

Non può nascondersi poi la Commissione finanze e tesoro che la situazione finanziaria degli Enti locali va sempre più aggravandosi, onde se lo Stato può sopportare ancora a lungo la mancata percezione dei tributi di cui si tratta, è veramente iniquo che la debbano sopportare più a lungo gli enti locali.

In relazione a queste considerazioni si prospettarono due soluzioni, l'una basata sulla uguaglianza del periodo di passaggio dal vecchio al nuovo regime, ma con esenzioni ridotte in percentuale maggiore per gli enti locali ed in percentuale minore per l'Erario, l'altra basata su di un acceleramento del periodo di passaggio da un regime all'altro per quel che riguarda gli enti locali.

Prevalse la seconda tesi per la eccessiva difficoltà di adottare un sistema che realizzasse il primo principio senza violare il concetto, ormai adottato, che per il primo quinquennio dalla dichiarazione di abitabilità o dalla effettiva occupazione della nuova casa, l'esenzione deve essere totale.

In relazione a questo criterio la Commissione vi propone di stabilire che per i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1961 rimanga l'esenzione venticinquennale agli effetti dell'imposta erariale, ma che l'esenzione sia per soli venti anni agli effetti della sovrimposta fabbricati dovuta ai Comuni e alle Province, che per i fabbricati ultimati entro il 1962 l'esenzione sia rispettivamente per ventiquattro anni per l'imposta erariale,

e per sedici anni per la sovrimposta, dovuta agli enti locali che per i fabbricati ultimati entro il 1963 l'esenzione sia per ventidue anni agli effetti dell'imposta erariale e per i dodici anni agli effetti delle sovrimposte locali, che per i fabbricati ultimati entro il 1964 l'esenzione sia rispettivamente per venti anni e per otto, per i fabbricati ultimati entro il 1965 rispettivamente per diciotto anni e per cinque, per quelli ultimati entro il 1966, ferma ormai l'esenzione per cinque anni agli effetti delle sovrimposte comunali e provinciali, l'esenzione dall'imposta erariale sui fabbricati e relative addizionali sia ridotta ad una durata di anni sedici, per i fabbricati costruiti entro il 1967 l'esenzione sempre dai tributi erariali, sia ridotta ad anni quattordici, per quelli terminati entro il 1968 sia ridotta ad anni undici, per quelli costruiti entro il 1969 sia ridotta ad anni otto, ed infine per quelli costruiti comunque dopo il 31 dicembre 1969 si applichi l'esenzione normale di anni cinque.

Dopo le norme fin qui accennate ha creduto la Camera di aggiungere alcune disposizioni relative alle costruzioni alberghiere in zone determinate. Pare alla Commissione inopportuna la inclusione di tali norme in una legge destinata a regolare il trattamento fiscale delle case di abitazione. Senza perciò che si possa ingenerare il dubbio che il Senato non senta il problema delle facilitazioni di cui ha bisogno l'espansione turistica collinare, la Commissione ha deliberato perciò di proporre a voi, onorevoli colleghi, lo stralcio della norma per inserirla in un complesso di disposizioni che regolino esplicitamente la materia alberghiera.

Le altre modifiche apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato hanno sollevato minori discussioni. La Commissione si rimette al voto dell'Assemblea nei riguardi della proroga fino al 31 dicembre 1967 delle disposizioni relative alle facilitazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, pur ritenendo sufficiente il termine adottato dal Senato del 31 dicembre 1965.

Ritiene invece conforme a principi di moralità, anche se non di convenienza per la Amministrazione, la riduzione a cinque anni

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del termine di prescrizione per i rilievi dell'Amministrazione nei casi di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

* * *

Onorevoli colleghi, nel rimettere a voi la definitiva approvazione del disegno di legge in esame, la Commissione non può non rilevare la opportunità che il Senato tenga presente la necessità che si studino provvedimenti tendenti a facilitare in avvenire, più che la costruzione di nuove case in periferia, la sistemazione delle vecchie case di abitazione. Si tratta di un intero patrimonio che nel lungo periodo di costruzione dei fitti non solo non si è adeguato alle esigenze del progresso igienico e sociale, ma è andato continuamente e progressivamente deperendo. Se non si provvede a facilitare la spesa necessaria per impedire l'ulteriore degradamento delle vecchie case e il loro adattamento alle nuove esigenze di vita, le città perderanno

le loro caratteristiche storico-artistiche e si creerà nei vecchi centri urbani una zona di abitazioni malsane e fatiscenti, indegne di una nazione civile.

Altre provvidenze, di analoga natura, sono richieste per favorire l'adattamento alle norme di una vita igienicamente e socialmente evoluta delle abitazioni rurali.

Queste considerazioni la Commissione finanze e tesoro vi raccomanda perchè vogliate graduare le concessioni alle nuove costruzioni avendo presente il problema dell'edilizia in tutta la sua ampiezza e non soltanto nel limite angusto in cui si presenta per la scadenza immediata di alcune disposizioni a carattere temporaneo dettate da esigenze per gran parte del territorio nazionale non più sussistenti.

Onorevoli senatori, a conclusione della presente relazione, la Commissione finanze e tesoro vi propone di votare il testo del disegno di legge governativo, inerente alle agevolazioni tributarie in materia di edilizia già approvato dal Senato con modificazioni, a sua volta approvato dalla Camera, con le ulteriori modificazioni che vi sono state illustrate.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi per una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimeposte comunali e provinciali per la durata:

- a) di 25 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di 24 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di 23 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di 22 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di 20 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
- f) di 18 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- g) di 16 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
- h) di 14 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- i) di 12 anni, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
- l) di 10 anni, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.*(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).*

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati per la durata:

- a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
- f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
- g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
- h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
- i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
- l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

I fabbricati di cui al primo comma sono altresì esenti dalle sovrimeposte comunali e provinciali per la durata di:

- a) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
- b) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- c) di anni 12, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- d) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Le stesse agevolazioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso alberghiero limitatamente alle categorie terza e quarta e a locande e pensioni di seconda e terza categoria, costruiti in territori montani determinati ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, con esclusione delle località sedi di azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, numero 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio.

Art. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7

e) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1964.

Per i primi due anni successivi alla cessazione della esenzione dalle sovraimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, se ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovraimposte stesse nella misura di un terzo nel primo anno e di due terzi per il secondo anno.

Le agevolazioni di cui ai commi che precedono si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, numero 843.

Soppresso.

Identico.

La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale.

Art. 2.

(Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile).

Identico.

Art. 3.

(Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

Identico.

giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.

Art. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

Art. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

- a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
- b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
- c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
- d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

Art. 4.

(Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari).

Identico.

Art. 5.

(Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione).

Identico.

ALLEGATO

**Parere della 7^a Commissione sul disegno di legge:
« Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (493-B)**

Affinchè la discussione relativa al parere circa il disegno di legge che regola le « agevolazioni tributarie in materia di edilizia » possa svolgersi proficuamente, ritengo sia opportuno richiamare molto succintamente i termini della questione e la storia recente delle proposte di legge in argomento.

Le agevolazioni fiscali, scontate all'atto della ultimazione della costruzione, superano mediamente il 30 per cento del costo della costruzione stessa e in alcuni casi limite raggiungono il 40 per cento.

Alla mia esposizione reputo opportuno allegare (tabella IV) un elenco di dette agevolazioni, di cui ho calcolato il valore attuale in percentuale del costo di costruzione di un fabbricato tipo, riferendomi a condizioni medie di tassazione e trascurando le agevolazioni minori accessorie.

Dalla citata tabella il valore *attuale* delle agevolazioni risulta pari al 31,342 per cento del costo della costruzione e sono così ripartite:

il 12,618 per cento a carico dello Stato;
il 9,042 per cento a carico dei Comuni;
l'8,118 per cento a carico delle Provincie;
l'1,048 per cento a carico degli Enti comunali di assistenza;
mentre lo 0,516 per cento rappresenta l'aliquota pro-Calabria.

Abbiamo visto quale è l'incidenza delle agevolazioni sul costo delle costruzioni: per completare il quadro, ho calcolato il gettito annuo prevedibile delle imposte e sovrainposte qualora il ritmo delle costruzioni tassabili fosse di 600 miliardi all'anno e il patrimonio tassabile pari a 25 volte tale importo.

Ogni anno si avrebbe un gettito di:

circa 120 miliardi a favore dello Stato;

circa 110 miliardi a favore dei Comuni;
circa 120 miliardi a favore delle Provincie;

circa 15 miliardi a favore degli E.C.A.;
mentre il gettito attuale, per cause che non è il caso di illustrare, è inferiore al 10 per cento delle somme indicate.

È chiaro che si tratta di valutazioni approssimate e di valore puramente teorico; mi è sembrato comunque che le cifre risultanti dai suddetti calcoli abbiano una loro eloquenza ammonitrice.

È però necessario tener presente che occorre seguire un criterio di prudente gradualità nella riduzione delle agevolazioni. Procedendo infatti troppo rapidamente, si provocherebbero, fra i fabbricati nuovi e quelli ultimati negli anni immediatamente precedenti, sensibili differenze di valore, che sarebbero causa di variazioni temporanee, ma cospicue, nel ritmo delle costruzioni con prevedibili gravi ripercussioni nell'impiego della mano d'opera.

Quando si consideri infine che all'attività edilizia sono interessate 2.000.000 di unità lavorative, ognuno può pensare quali riflessi di carattere sociale potrebbe avere un imprudente intervento in materia.

Ho ritenuto pertanto doveroso compiere uno studio che rappresenti il contributo della nostra Commissione ad una consapevole decisione del Senato.

Come i colleghi sanno, i provvedimenti in esame non si applicheranno alle costruzioni I.N.A.-Casa che beneficiano delle agevolazioni stabilite da leggi particolari, mentre per le costruzioni effettuate dagli enti previsti dal testo unico per l'edilizia popolare ed economica rimangono, in ogni caso, in vigore le agevolazioni particolari da esso previste, in quanto risultino più favorevoli di quelle generali.

Ed ora una breve storia dei provvedimenti che sono stati proposti in questi ultimi tempi per la regolamentazione e riduzione delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia.

Disegno di legge n. 1278 (anno 1955)

Questo disegno di legge, di iniziativa governativa, prevedeva una massiccia riduzione delle agevolazioni per le costruzioni ultimate dopo il 31 dicembre 1957, pari al 15,60 per cento del valore delle costruzioni, ulteriori lievi riduzioni per le costruzioni ultimate negli anni dal 1958 al 1967 (1,920 per cento complessivamente) e la soppressione delle residue agevolazioni (13,606 per cento) per le costruzioni ultimate dopo il 31 dicembre 1967.

Nella allegata tabella V si possono trovare i calcoli che giustificano le cifre sopra esposte e nel diagramma della tabella I ne è stato riassunto graficamente l'andamento, confrontandolo con le proposte successive che via via esamineremo.

Nei diagrammi delle tabelle II e III è indicato graficamente l'andamento delle agevolazioni a carico degli Enti locali e a carico dell'Erario, sempre in confronto dei provvedimenti successivi.

Le conseguenze dell'applicazione del provvedimento come proposto, messe in evidenza dalla nostra Commissione, furono da me illustrate alla Commissione competente che convenne sulla opportunità di rivedere l'impostazione del provvedimento.

La fine della legislatura fece decadere la proposta di legge.

Disegno di legge n. 493

Il valore delle agevolazioni proposte dal Governo con il disegno di legge a margine è calcolato nell'allegata tabella VI e rappresentato nei grafici delle tabelle I, II, III.

La procedura urgentissima richiesta per la discussione del provvedimento non consentì alla nostra Commissione di poter esprimere un proprio parere.

La Commissione competente e il Senato ritennero eccessive le facilitazioni ed in particolare approvarono una radicale riduzione delle agevolazioni a carico degli Enti locali.

La traduzione in cifre e in grafici del provvedimento approvato dal Senato, analogamente a quanto è stato fatto per le altre proposte, risulta dalle tabelle VII, I, II e III.

Disegno di legge n. 493-B

Il disegno di legge emendato dal Senato fu successivamente e profondamente modificato dalla Camera dei deputati, che non solo non convenne sulle modifiche apportate dal Senato, ma approvò un testo nel quale le agevolazioni accordate sono più favorevoli di quelle del testo governativo.

Si vedano in proposito i calcoli della tabella VIII ed i grafici delle tabelle I, II, III.

Data la notevole divergenza fra il testo che ritorna dalla Camera e quello approvato precedentemente dal Senato, è opportuno un esame approfondito dei due testi stessi.

Confronto fra i testi dei due provvedimenti

TESTO APPROVATO DAL SENATO

- a) non proroga l'esenzione delle sovraimposte comunali e provinciali oltre il 1961;
- b) con il 1969 le esenzioni cessano;
- c) il termine di prescrizione per il ricupero delle tasse e imposte sugli affari è fissato in 20 anni.

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

- a) le sovraimposte comunali e provinciali seguono la sorte della imposta erariale;
- b) con il 1969 si ha una esenzione decennale, senza alcuna scadenza;
- c) il termine per il ricupero delle tasse e imposte sugli affari è fissato in 5 anni;
- d) le agevolazioni sono estese ai fabbricati destinati ad uso alberghiero.

Il vostro relatore ritiene:

a) che sia logica ed opportuna una diversa regolamentazione per l'esenzione delle sovrainposte, che sono a carico degli Enti locali, in confronto con l'imposta a carico dell'Erario, in considerazione delle condizioni di bilancio in cui si trovano i Comuni, le Province, gli Enti Comunali di assistenza.

b) che possa essere presa in esame una facilitazione per i fabbricati destinati ad uso alberghiero, ma che debba attentamente considerarsi se sia opportuno incoraggiare la costruzione di fabbricati destinati ad alberghi di IV categoria e locande di III categoria, per evitare il pericolo di declassare la nostra industria alberghiera.

c) che il termine di prescrizione per il ricupero delle tasse e imposte sugli affari, attualmente di due anni, se *proprio necessario*, possa essere prorogato, ma in misura limitata. Si consiglierebbero 3 anni, ma in

ogni caso non oltre 5 per eliminare un elemento di grave incertezza che potrebbe scoraggiare gli investimenti nel settore.

Tecnicamente la proroga costituisce un errore, in quanto evidentemente risulta impossibile per qualunque perito ricostruire le condizioni di mercato di uno o due decenni precedenti.

Senza volere entrare nel merito del provvedimento, compito della Commissione competente, ma solo a titolo esemplificativo, ho voluto esaminare quale risulterebbe la tassazione nel caso in cui il provvedimento approvato dalla Camera venisse modificato solo riducendo al 50 per cento le sovrainposte relative agli Enti locali ed ho eseguito i relativi conteggi, riassunti nella tabella IX ed ho completato infine con i dati relativi i grafici delle tabelle I, II e III che sottopongo alla vostra considerazione.


AMIGONI, estensore del parere

TABELLE

VALORE ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE
(a sensi dei "Disegni di Legge" e della "Proposta" indicati in calce)

TABELLA I

COMPLESSIVE




..... Disegno di Legge N. 1278 (anno 1955 - Ministero)
 " " " N. 493 (anno 1959 - Ministero)
 " " " N. 493/B (anno 1959 - Senato)

----- Disegno di Legge N. 1133 (anno 1959 - Camera)
 ++++++ Proposta della Commissione

VALORE ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE
(a sanes dei "Disegni di Legge" e della "Proposta" indicati in calce)

TABELLA II

A CARICO DEGLI ENTI LOCALI



----- Disegno di Legge N. 493 (anno 1959 - Ministero)
 " " " 493/B (anno 1959 - Senato)


----- Disegno di Legge N. 1153 (anno 1959 - Camera)
 Proposta della Commissione

14.11.1959

VALORE ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE
(a sensi dei "Disegni di legge" e della "proposta" indicati in calce)

TABELLA III

A CARICO DELL'ERARIO



----- Disegno di Legge N. 493 (anno 1959 - Ministero)
 " " " 473/B (anno 1959 - Senato)

----- Disegno di Legge N. 1153 (anno 1959 - Camera)
 Proposta della Commissione

12.11.1959

TABELLA IV

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN ATTO PER COSTRUZIONI EDILIZIE (abitazioni)

a) sensi della legge 2 luglio 1949 n. 408 (Tupini) in base alle aliquote in vigore (ragguagliato al valore della costruzione di 100)

VALORI BASE DEL CONTEGGIO (1)

COEFFICIENTI DEL CONTEGGIO

Fabbricato compreso terreno 100 Tasso annuo da capitalizzazione 7 %
 Incidenza del terreno sul fabbricato. 2/10 Valore attuale fra 2 anni 0,873
 Canone annuo di affitto lordo 10 Valore attuale di 1 11,272
 Ammontare mutuo durata 5 anni 35/100 Valore attuale di 1 5,971

PARTI I° - AGEVOLAZIONI PER COSTRUZIONE ED ACQUISTO TERRENO

a) - Esenzione venticinquennale imposta e sovrimp. fabbricati (legge 2-7-49 n° 408 Art. 13)

reddito imponibile ragguagliato a 3/4 del reddito lordo
 aliquota massima (terzo limite) - Legge 4-11-51 n° 1219 (2)

Imposta erariale annua 5 % $\frac{10 \times 3 \times 5}{100 \times 4} = 0,375$
 Sovrimp. comunale annua 9 % conteggio o.s. = 0,675
 Sovrimp. provinciale annua 11 % conteggio o.s. = 0,825

Tenuto conto che le nuove costruzioni godevano normalmente dell'esenzione per il primo biennio, l'attuale agevolazione deve essere calcolata per le 23 annualità successive al biennio, che rapportate a valore attuale danno:

$(0,375 + 0,675 + 0,825) \times 11,272 \times 0,873$

conseguentemente esenzione anche delle addizionali:

E.C.A. (Legge 18 Febbraio 1944 n. 100 - art. 7)

aliquota 0,05 per ogni lira d'imposta e sovrainposta pari quindi all'1,25% del reddito imponibile

Addizionale E.C.A. annua 1,25 % $\frac{10 \times 3 \times 1,25}{100 \times 4} = 0,094$

$0,094 \times 11,272 \times 0,873$

Calabria (legge 26 novembre 1955 n. 1177 - art. 18)

aliquota come sopra

Addizionale Calabria annua = 0,094

Tenuto conto del periodo di applicazione (termine esercizio finanziario 1966/67) e della normale esenzione biennale il valore attuale è limitato a soli 6 anni e cioè:

$0,094 \times 4,766 \times 0,873$

b) - Esenzione imposta proporzionale di registro acquisto terreno (legge 2-7-49 n° 408 Art. 14)

Aliquota 4% ed add.le 5% complessive 4,20% sull'occedenza calcolata sul valore terreno 2/10

$\frac{4,20 \times 20}{100}$

c) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria acquisto terreno (legge 2-7-49 n° 408 Art. 14)

Aliquota 2% ed add.le 5% complessive 2,10%

$\frac{3 \times 2,10 \times 20}{4 \times 100}$

d) - Id. ad 1/4 tassa appalto per contratto (escluso terreno) (legge 2-7-49 n° 408 Art. 14)

Aliquota 1% ed add.le 5% complessive 1,05%

$\frac{(100-20) \times 1,05 \times 3}{4 \times 100}$

e) - Esenzione dazio consumo su materiali da costruzione (legge 2-7-49 n° 408 Art. 16)

Aliquota 8% sul valore dei materiali generalmente ragguagliata al 3% del valore costruzione escluso terreno

$\frac{(100-20) \times 3}{100}$

PARTI II° - AGEVOLAZIONI IN CASO DI TRASPERIMENTO DI CASE

COSTRUITE A SENSI DELL'ART. 13, ENTRO IL

QUADRIENNO DALLA DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ

f) - Tasseazione ridotta per imposta proporzionale di registro (legge 27 maggio 1959 n° 355 con riferimento ad Art. 17 della Legge 2-7-1949 n° 408)

aliquota normale 4,000
 aliquota ridotta 2,500
 agevolazione 1,500
 addizionale 5% 0,075

 1,575

$\frac{100 \times 1,575}{100}$

g) - Riduzione ad 1/4 dell'imposta ipotecaria (legge 2-7-49 n° 408 Art. 17)

vedi aliquota lettera c) - Calcolo sul totale

$\frac{100 \times 2,10 \times 3}{100 \times 4}$

AGEVOLAZIONE TOTALE	RIPARTITA TRA:		
	ERARIO	COMUNI	PROVINCIE
18,450	3,690	6,642	8,118
0,923			0,923
0,391			0,391
0,840	0,840		
0,315	0,315		
0,630	0,630		
2,400		2,400	
1,575			1,575
1,575			1,575

PARTE III - AGEVOLAZIONI IN CASO DI STIPULAZIONE DI MUTUO PER FINANZIAMENTO COSTRUZIONI

h) - Riduzione ad 1/4 imposta registro su ammontare del mutuo
(Legge 2-7-49 n° 408 Art. 18 - comma 1)
Aliquota 1,50% ed add.le 5% complessive 1,575%
per €. 100 di mutuo si ha : $\frac{1,575 \times 3}{4} = 1,18125$

quindi con riferimento al valore della costruzione di
100 si ha :
per mutuo del 35% $\frac{1,18125 \times 35}{100}$

1) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria per iscrizione mutuo
(Legge 2-7-49 n° 408 Art. 18 - comma 1)
Aliquota 2,50% ed add.le 5% oomp. 2,625% su concorso
mutuo 100, int. 7%, durata 5 anni, accessori 20%
Totale $100 + 7,5 + 20 = 155$ - Imposta $\frac{155 \times 2,625}{100} = 4,0687$

Agevolazione $\frac{4,0687 \times 3}{4} = 3,0515$
quindi con riferimento al valore della costruzione di
100 si ha :
per mutuo del 35% $\frac{3,0515 \times 35}{100}$

PARTE IV - AGEVOLAZIONI PER PAGAMENTO INTERESSI SUL RESIDUO PREZZO RISPETTANTE DA MUTUO CON ISCRIZIONE IPOTE-

CARLA

1) - Esenzione dall'imposta di R.M. sugli interessi
(Legge 2-7-49 n. 408 Art. 18 - comma 2)

Mutuo 3%, interesse annuo 7%, durata media 5 anni
Aliquota R.M. annua 25%, add. E.C.A. 1,25%, addiziona-
le Calabria 1,25%

Coefficiente valore attuale per 5 anni : 4,100
Conteggio : $\frac{35 \times 7 \times (25,00 + 1,25 + 1,25)}{100 \times 100} \times 4,100$

(1) esclusi diritti catastali, saggi esattoriali, tasse di bollo,
quietanza e diritti.

(2) non considerato il caso in cui viene autorizzato di superare
il terzo limite (T.U. 3 Marzo 1934 n. 383 - Art. 332 e 336)

12 Novembre 1959

0,413	0,413				
		0,413			
1,068	1,068				
2,762	2,512			0,125	0,125
31,342	12,618	9,042	8,118	1,048	0,516

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE
A SENSI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1278 (Anno 1955)

TABELLA V

Riferimento a Tabella I

.....

PARTE I - Applicazione graduale 1/25 per anno dell'imposta e sovrainposta sui fabbricati ed addizionali per le costruzioni iniziate dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1967
Ultimazione entro un biennio dall'inizio - Termine finale ultimazione 31-12-1967

Anno 1958 - Imposte e sovrainposte $10 \times 3 \times 25.00$ 1.87500
4 x 100

Add. E.C.A. 5 % 0.09375
Add. Calabria 5 % 0.09375

2.06250)
=====)
Esenzione di legge)
non computabile)
(come agevolazione)
1.9264)
=====)

Anno 1959 - Imposte sovrainposte ed add.li
valore attuale 2.0625 x 0.934

		VALORE DELLE AGEVOLAZIONI SUCCESSIVE			
		Imposte e sovrainp. 5%	Add. E.C.A. 5%	Add. Cal. 5%	TOTALE
Anno 1960 - agevol.ne	24/25 = 1,8750 - $\frac{1,8750}{25}$ = 1,8750 - 0,0750 = 1,800x0,873	1,5714	0,0786	0,0786	1,7286
" 1961 - "	" 23/25	1,725x0,816	1,4076	0,0703	1,5482
" 1962 - "	" 22/25	1,650x0,763	1,2589	0,0629	1,3847
" 1963 - "	" 21/25	1,575x0,713	1,1230	0,0561	1,2352
" 1964 - "	" 20/25	1,500x0,666	0,9990	0,0499	1,0988
" 1965 - "	" 19/25	1,425x0,623	0,8878	0,0444	0,9766
" 1966 - "	" 18/25	1,350x0,582	0,7857	0,0393	0,8643
" 1967 - "	" 17/25	1,275x0,544	0,6936	0,0347	0,7630
" 1968 - "	" 16/25	1,200x0,508	0,6096	0,0305	cessata 0,6401
" 1969 - "	" 15/25	1,125x0,475	0,5344	0,0267	id. 0,5611
" 1970 - "	" 14/25	1,050x0,444	0,4662	0,0233	id. 0,4895
" 1971 - "	" 13/25	0,975x0,415	0,4046	0,0202	id. 0,4248
" 1972 - "	" 12/25	0,900x0,388	0,3492	0,0175	id. 0,3667
" 1973 - "	" 11/25	0,825x0,362	0,2986	0,0149	id. 0,3135
" 1974 - "	" 10/25	0,750x0,338	0,2535	0,0127	id. 0,2662
" 1975 - "	" 9/25	0,675x0,316	0,2133	0,0107	id. 0,2240
" 1976 - "	" 8/25	0,600x0,295	0,1770	0,0088	id. 0,1858
" 1977 - "	" 7/25	0,525x0,276	0,1449	0,0072	id. 0,1521
" 1978 - "	" 6/25	0,450x0,258	0,1161	0,0058	id. 0,1219
" 1979 - "	" 5/25	0,375x0,241	0,0904	0,0045	id. 0,0949
" 1980 - "	" 4/25	0,300x0,226	0,0678	0,0034	id. 0,0712
" 1981 - "	" 3/25	0,225x0,211	0,0475	0,0024	id. 0,0499
" 1982 - "	" 2/25	0,150x0,197	0,0295	0,0015	id. 0,0310
" 1983 - "	" 1/25	0,075x0,184	0,0138	0,0007	id. 0,0145
Completivamente.....		12,5434	0,6270	0,4362	13,6066

PARTE II - Valore della riduzione graduale per anno del dazio sui materiali

Anno	1958 - agevolazione 4/5 = $\frac{2,400 \times 4}{5}$	1959 - agevolazione 3/5 = $\frac{2,400 \times 3}{5}$	1960 - agevolazione 2/5 = $\frac{2,400 \times 2}{5}$	1961 - agevolazione 1/5 = $\frac{2,400 \times 1}{5}$
	1,920	1,440	0,960	0,480

RIASSUNTO DELLE AGEVOLAZIONI

Anno	Imposta fabb. ecc.	Dazio	TOTALE
1958	13,6066	1,9200	15,5266
1959	13,6066	1,4400	15,0466
1960	13,6066	0,9600	14,5666
1961	13,6066	0,4800	14,0866
1962	13,6066	"	13,6066
1963	13,6066	"	13,6066
1964	13,6066	"	13,6066
1965	13,6066	"	13,6066
1966	13,6066	"	13,6066
1967	13,6066	"	13,6066
1968	"	"	"

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLE AGVOLAZIONI FISCALI PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE
A SENSI DEL DISCRETO DI LEGGE N. 493 (Ministeriale)
 (ragguagliato al valore della costruzione di 100)

TABELLA VI

Rif. tab. I - II - III

TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE COSTRUZIONI

INDICAZIONE DELLE AGVOLAZIONI (Coefficienti e conteggi come da Tabella A)	TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE COSTRUZIONI									
	al 31.12.61 25 anni calc. su 23	al 31.12.62 24 anni calc. su 22	al 31.12.63 23 anni calc. su 21	al 31.12.64 22 anni calc. su 20	al 31.12.65 20 anni calc. su 18	al 31.12.66 18 anni calc. su 16	al 31.12.67 16 anni calc. su 14	al 31.12.68 14 anni calc. su 12	al 31.12.69 12 anni calc. su 10	Successive 10 anni calc. su 8
PARTI I - PER COSTRUZIONE a) - Esenzione imposte fabbricati valore anno 0,375 - Esenzione sovrainposta comunale fabbricati valore anno 0,675 - Esenzione sovrainposta provinciale fabbricati valore anno 0,825 - Esenzione addizionale E.C.A. percentuale 5% - Esenzione addizionale Calabria (scadenza 1967) percentuale 5% ultimazione 1961 - anni 4 - 0,094x3,3872 x 0,873 " " " 1962 - " 3 - 0,094x2,5243 x 0,873 " " " 1963 - " 2 - 0,094x1,8080 x 0,873 " " " 1964 - " 1 - 0,094x0,873 b) - Esenzione imposta registro per acquisto terreno c) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria d) - Riduzione ad 1/4 tasso appalto costruzioni e) - Esenzione dazio consumo	0,873 11,27487 5,840	0,873 11,051241 9,656	0,873 10,83527 9,459	0,873 10,594014 9,248	0,873 10,059087 8,781	0,873 9,446649 8,247	0,873 8,745468 7,834	0,873 7,942686 6,934	0,873 7,023582 6,131	0,873 5,971299 5,213
	3,690	3,621	3,547	3,468	3,293	3,093	2,863	2,600	2,299	1,955
	6,642	6,518	6,385	6,242	5,927	5,567	5,153	4,680	4,138	3,519
	8,118	7,966	7,804	7,630	7,244	6,804	6,298	5,720	5,058	4,301
	0,923	0,905	0,887	0,867	0,823	0,773	0,716	0,650	0,575	0,489
	0,278	0,215	0,148	0,082	esenzione biennale	esenzione biennale	cessata	cessata	cessata	cessata
	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	soppressa	soppressa	soppressa	soppressa	soppressa
	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	id.	id.	id.	id.	id.
	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	id.	id.	id.	id.	id.
	2,400	1,920	1,440	0,960	0,480	id.	id.	id.	id.	id.
1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	id.	id.	id.	id.	id.	
1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	id.	id.	id.	id.	id.	
0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	id.	id.	id.	id.	id.	
1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	id.	id.	id.	id.	id.	
2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	id.	
0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	id.	
0,125	0,125	0,103	0,080	0,055	0,030	cessata	cessata	cessata	cessata	
31,229	30,323	29,367	28,382	26,875	18,904	17,667	16,287	14,707	10,264	
TOTALI.....										
Ripartite a carico di : Comune Provincia E.C.A. Add. Calabria	9,042	8,438	7,825	7,282	6,407	5,567	4,680	4,138	3,519	
	8,118	7,966	7,804	7,630	7,244	6,804	6,298	5,720	5,058	
	1,048	1,030	1,012	0,992	0,948	0,898	0,841	0,775	0,700	
	0,403	0,340	0,251	0,162	0,055	0,030	id.	id.	id.	
	18,611	17,774	16,892	15,986	14,654	13,299	12,292	11,175	9,896	
12,618	12,549	12,475	12,396	12,221	5,605	5,375	5,112	4,811		
31,229	30,323	29,367	28,382	26,875	18,904	17,667	16,287	14,707	10,264	
COMPLESSIVE.....										

TABELLA VII

Rif. tab. I - II - III

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE A SENSI DEL DISCRETO DI LEGGE N. 493/B (Modifica del Senato) (ragguagliato al valore della costruzione di 100)

INDICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Coefficienti e conteggi come da Tab. IV)	TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE COSTRUZIONI										
	Inizio entro 11 31.12.59 e termine al 31.12.61	al 31.12.61 25 anni calo.su 23	al 31.12.62 24 anni calo.su 22	al 31.12.63 22 anni calo.su 20	al 31.12.64 20 anni calo.su 18	al 31.12.65 17 anni calo.su 15	al 31.12.66 14 anni calo.su 12	al 31.12.67 11 anni calo. su 9	al 31.12.68 8 anni calo.su 6	al 31.12.69 5 anni calo. su 3	Successive 2 anni calo.su 0
PARTE I° - PER COSTRUZIONI											
a) - Esenzione imposta fabbricati valore annuo 0,375	0,873 x 11,272187 9,840	0,873 x 11,061241 9,656	0,873 x 10,594014 9,248	0,873 x 10,055087 8,781	0,873 x 9,107914 7,951	0,873 x 7,942686 6,934	0,873 x 6,515232 5,687	0,873 x 4,766540 4,161	0,873 x 2,624316 2,291		
- Esenzione sovrainposta comunale valore annuo 0,675	3,690	3,621	3,468	3,293	2,982	2,600	2,132	1,560	0,959		
- Esenzione sovrainposta provinciale valore annuo 0,825	6,642	6,575	6,404	6,228	6,055	5,880	5,704	5,528	5,352		
- Esenzione addizionale E.C.A. percentuale 5%	8,118	8,044	7,872	7,700	7,528	7,356	7,184	7,012	6,840		
- Esenzione addizionale Calabria percentuale 5%	0,923	0,248	0,237	0,228	0,213	0,194	0,170	0,142	0,107		
- Esenzione addizionale Calabria percentuale 5% (Ultimaz. 1961-anni 4- 0,375x3,387x0,873x 100 " 1962-anni 3- 0,375x2,624x0,873x 100 " 1963-anni 2- 0,375x1,860x0,873x 100 " 1964-anni 1- 0,375x0,873x 100)	0,278	0,043	0,029	0,016	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064		
Sovrimp. { Comunale 0,575 } 1,279 x 5/100 { Provinciale 0,704 }	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840		
b) - Esenzione imposta registro terreno	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315		
c) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630		
d) - Riduzione ad 1/4 tassa app. costruzioni	2,400	1,920	1,440	0,960	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000		
e) - Esenzione tasio consumo	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575		
PARTE II° - PER TRASFERIMENTI											
f) - Riduzione ad 1/2 imposta pror. registro	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575		
g) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575		
PARTE III° - PER TRASFERIMENTI MUTUI (durata media 5 anni)											
h) - Riduzione ad 1/4 imposta registro	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413		
i) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068		
PARTE IV° - PER MUTUO CON ISCRIZIONE IPOTECARIA SUL REGISTRO PERIZIO											
1) - Esenzione R.M. sugli interessi	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512		
- Addizionale E.C.A. 5%	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125		
- Addizionale Calabria 5% (scadenza 1967)	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125		
Ultimaz. 1963 - anni 4 - 0,0306 x 3,3872											
" 1964 - " 3 - 0,0306 x 2,6243											
" 1965 - " 2 - 0,0306 x 1,8680											
" 1966 - " 1 - 0,0306											
TOTALI.....	31,229	16,914	16,350	15,673	14,973	14,062	6,740	6,218	5,618	4,882	
ripartite a carico di :											
Comune	9,042	2,975	2,495	2,015	1,535	1,055	0,575	0,575	0,575	0,575	
Provincia	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	8,118	
E.C.A.	1,048	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	0,704	
Add. Calabria	0,403	0,244	0,232	0,196	0,160	0,125	0,090	0,055	0,030	0,015	
ENTI LOCALI	18,611	4,296	3,801	3,277	2,752	2,152	1,628	1,104	0,579	0,051	
ERARIO	12,618	12,618	12,549	12,396	12,221	11,910	5,112	4,644	4,072	3,371	
COMPLESSIVE.....	31,229	16,914	16,350	15,673	14,973	14,062	6,740	6,218	5,618	4,882	
Conteggio delle agevolazioni sui redditi dei fabbricati :											
1° e 2° anno non computabili perché pari alla normale											
3° anno											
4° anno											
Sovrainposta Provinciale											
0,825 x 1,808 = 1,492											
2/3 x 0,825 x 0,873 = 0,480											
1/3 x 0,825 x 0,816 = 0,224											
0,704											

12 Novembre 1959

TABELLA VIII

Rif. tab. I - II - III

DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE COSTRUZIONI EMILIE

A SENSI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1153 (Modifica della Camera)

(ragguagliato al valore della costruzione di 100)

TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE COSTRUZIONI

INDICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (Coefficienti e conteggi come da Tabella IV)	TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE COSTRUZIONI										Successive 10 anni calo. su 8
	al 31.12.61 25 anni calo. su 23	al 31.12.62 24 anni calo. su 22	al 31.12.63 23 anni calo. su 21	al 31.12.64 22 anni calo. su 20	al 31.12.65 20 anni calo. su 18	al 31.12.66 18 anni calo. su 16	al 31.12.67 16 anni calo. su 14	al 31.12.68 14 anni calo. su 12	al 31.12.69 12 anni calo. su 10	al 31.12.70 10 anni calo. su 8	
PARTI I - PER COSTRUZIONI a) - Esenzione imposta fabbricati valore annuo 0,375 - Esenzione sovrainposta comunale fabbricati valore annuo 0,675 - Esenzione sovrainposta provinciale fabbricati valore annuo 0,825 - Esenzione addizionale E.C.A. percentuale 5% - Esenzione addizionale Calabria percentuale 5% (scadenza 1967) - Valori come a tabella VI b) - Esenzione imposta registro p. acquisto terreno c) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria d) - Riduzione ad 1/4 tassa appalto costruzioni e) - Esenzione dazio consumo	0,873 x 11,272187 9,840	0,873 x 11,061241 9,656	0,873 x 10,835927 9,459	0,873 x 10,594014 9,248	0,873 x 10,059037 8,781	0,873 x 9,448649 8,247	0,873 x 8,745468 7,634	0,873 x 7,942686 6,934	0,873 x 7,023582 6,131	0,873 x 5,971299 5,213	
	3,690	3,621	3,547	3,468	3,293	3,093	2,863	2,600	2,299	1,955	
	6,642	6,518	6,385	6,242	5,927	5,567	5,153	4,680	4,138	3,519	
	8,118	7,966	7,804	7,630	7,244	6,804	6,298	5,720	5,058	4,301	
	0,923	0,905	0,887	0,867	0,823	0,773	0,716	0,650	0,575	0,489	
	0,278	0,215	0,148	0,082	0,082	esenzione biennale	cessata	cessata	cessata	cessata	cessata
	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	cessata	cessata	cessata	cessata
	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	id.	id.	id.	id.
	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	0,630	id.	id.	id.	id.
	2,400	1,920	1,440	0,960	0,480	soppressa	soppressa	id.	id.	id.	id.
1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	id.	id.	id.	id.	
1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	id.	id.	id.	id.	
0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	id.	id.	id.	id.	
1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	1,068	id.	id.	id.	id.	
2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	id.	
0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	id.	
0,125	0,125	0,103	0,080	0,055	0,030	cessata	cessata	cessata	cessata	cessata	
31,229	30,323	29,367	28,382	26,875	25,320	24,063	16,287	14,707	10,264		
9,042	8,438	7,825	7,202	6,407	5,567	5,153	4,680	4,158	3,519		
8,118	7,966	7,804	7,630	7,244	6,804	6,298	5,720	5,058	4,301		
1,048	1,030	1,012	0,992	0,948	0,898	0,841	0,775	0,700	0,489		
0,403	0,340	0,251	0,162	0,055	0,030	id.	id.	id.	id.		
18,611	17,774	16,892	15,986	14,654	13,299	12,292	11,175	9,856	8,309		
12,618	12,549	12,475	12,396	12,221	12,021	11,791	5,112	4,811	1,955		
31,229	30,323	29,367	28,382	26,875	25,320	24,083	16,287	14,707	10,264		

12 Novembre 1959

TABELLA IX

rif. tab. I - II - III

DETERMINAZIONE DEL VALORE ANNUALE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE COSTRUZIONI EDILIZIE

A SENSI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

(ragguagliato al valore della costruzione di 100)

INDICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI (coefficienti e conteggi come da tabella IV)	TERMINI DI ULTIMAZIONE DELLE COSTRUZIONI										Successive	
	al 31.12.61	al 31.12.62	al 31.12.63	al 31.12.64	al 31.12.65	al 31.12.66	al 31.12.67	al 31.12.68	al 31.12.69			
Esenzione imposta erariale	25 anni calo. su 23 0,873 x 11.272187 a) 9.840 2.656	24 anni calo. su 22 0,873 x 11.061241 2.656	22 anni calo. su 20 0,873 x 10.594014 2.248	20 anni calo. su 18 0,873 x 10.059087 8.781	18 anni calo. su 16 0,873 x 9.446649 8.247	16 anni calo. su 14 0,873 x 8.745468 7.634	14 anni calo. su 12 0,873 x 7.942686 6.934	11 anni calo. su 9 0,873 x 6.515832 5.688	8 anni calo. su 6 0,873 x 4.766540 4.161	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	
Idem sovr. imposta Comunale e Provinciale	20 anni calo. su 18 0,873 x 10.059087 b) 8.781	16 anni calo. su 14 0,873 x 8.745468 7.634	12 anni calo. su 10 0,873 x 7.023582 6.131	8 anni calo. su 6 0,873 x 4.766540 4.161	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	5 anni calo. su 3 0,873 x 2.624316 2.291	
PARTI I* - PER COSTRUZIONI												
a) - Esenzione imposta fabbricati valore annuo 0,375	3.690	3.621	3.468	3.293	3.093	2.863	2.600	2.133	1.560	0.859		
b) - Esenzione sovr. imposta comunale fabb. valore annuo 0,675 per la metà	5.927	5.153	4.138	2.807	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546		
c) - Esenzione sovr. imp. prov. le fabbricati valore annuo 0,325 per la metà	7.244	6.298	5.058	3.433	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890		
d) - Esenzione addizionale E.C.A. percentuale 5%	0.843	0.754	0.633	0.477	0.326	0.315	0.302	0.278	0.250	0.215		
e) - Esenzione addizionale Calabria percentuale 5% (scadenza 1967)	0.278	0.215	0.148	0.082	esenzione biennale	esenzione biennale	cessata	cessata	cessata	cessata		
f) - Valori come a tabella VI dal 1962	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840	0.840		
g) - Esenzione imposta registro p. acquisto terreno	0.315	0.315	0.315	0.315	0.315	0.315	0.315	0.315	0.315	0.315		
h) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630	0.630		
i) - Riduzione ad 1/4 imposta appalto costruz.	2.400	1.920	1.440	0.960	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480		
PARTI II* - PER TRASFERIMENTI												
f) - Riduzione ad 1/2 imposta proporz. registro	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575		
g) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575		
PARTI III* - PER STIPULAZIONE MUTUO O PRIMO AFFO COMERA-VENDITA CASE COSTRUITE												
h) - Riduzione ad 1/4 imposta registro	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413	0.413		
i) - Riduzione ad 1/4 imposta ipotecaria	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068		
PARTI IV* - PER MUTUO CON ISCRIZIONE IPOTECARIA SUL RESIDUO PREZZO												
- Esenzione R.N. sugli interessi	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512		
- Addizionale E.C.A. 5%	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125		
- Addizionale Calabria 5%	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125		
Valori come a tabella IV*	0.125	0.125	0.103	0.080	0.055	0.030	cessata	cessata	cessata	cessata		
TOTALI	29.560	27.139	24.041	20.185	16.443	15.697	15.391	8.484	7.883	4.510		
ripartite a carico di :												
Comune	8.327	7.073	5.578	3.767	2.026	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546		
Provincia	7.244	6.298	5.058	3.433	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890		
E.C.A.	0.968	0.879	0.758	0.602	0.451	0.440	0.427	0.403	0.375	0.215		
Add. Calabria	0.403	0.340	0.251	0.162	0.055	0.030	cessata	cessata	cessata	cessata		
ENTI LOCALI	16.942	14.590	11.645	7.964	4.422	3.906	3.863	3.839	3.811	3.651		
REGARIO	12.618	12.549	12.396	12.221	12.021	11.791	11.528	4.645	4.072	0.859		
COMPLESIVE	29.560	27.139	24.041	20.185	16.443	15.697	15.391	8.484	7.883	4.510		